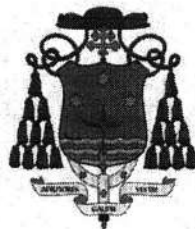


Prot. N. A/59/24



ARCIVESCOVO METROPOLITA

DI REGGIO CALABRIA - BOVA

Verificato dopo attento esame che le modifiche apportate allo Statuto presentate dall'Associazione privata di fedeli denominata "Associazione Portatori della Vara Madonna della Consolazione ODV" con sede in Reggio Calabria, in ottemperanza a quanto disposto dal Dlgs. 117/2017 (Codice del terzo Settore) e necessarie al fine di potersi iscrivere al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), risultano nei singoli articoli e nel loro complesso del tutto conformi alla Vigente Legislazione Canonica e Civile attualmente in vigore in materia;

A norma del can. 304 e ss. del Codice di Diritto Canonico

DECRETO

Approvato lo Statuto dell'Associazione Portatori della Vara Madonna della Consolazione ODV così come modificato dall'assemblea straordinaria dei soci nella seduta del 13.04.2024, composto da n° 45 articoli e dal presente Atto allegato, indirizzandolo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare, riservando a Me e ai miei Successori ogni altra necessaria approvazione di successive modifiche in tutto o in parte, qualora nel corso del tempo la stessa Assemblea dei Soci le dovesse eventualmente deliberare.

Il presente Decreto, redatto in duplice copia, sarà custodito nell'Archivio dell'Associazione ed una copia resterà agli Atti della Cancelleria Arcivescovile in apposito Archivio.

Dato in Reggio Calabria dalla Nostra Casa Arcivescovile, il 1 giugno 2024

Sac. Francesco Velonà
Cancelliere Arcivescovile

Cancelliere Arcivescovo
S. Francesco



✱ Fortunato Morrone
~~Archivescope Metropolita~~

Arcivescovo Metropol...



1
 Agenzia
 Contrattato
 Provinciale di Reggio Calabria
 Ufficio Territoriale di Reggio Calabria

Registrazione N. 2024 Serie 335
Corrispondente TEAM
IL DIRETTORE
(Stefano Syraci)
Sezione Provinciale



ASSOCIAZIONE PORTATORI DELLA VARA

"Madonna della Consolazione"

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. e della normativa vigente in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: «*Associazione Portatori della Vara Madonna della Consolazione Organizzazione di Volontariato*», in breve «*Associazione Portatori della Vara Madonna della Consolazione ODV*», che assume la forma giuridica di associazione senza personalità giuridica.

L'«*Associazione Portatori della Vara Madonna della Consolazione ODV*» ha sede legale in via Chiesa Modena n. 112, c/o la Parrocchia «*S. Pio X – Santuario Maria SS. di Modena*» nel Comune Reggio Calabria, Provincia di Reggio Calabria.

Art. 2

Statuto e normativa di riferimento

L'organizzazione di volontariato (di seguito, anche «*associazione*») è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del D.lgs. 117/2017 (d'ora in avanti anche CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3

Origine e collaborazione

L'associazione nasce da una cultura, da una salda tradizione e dal legame spirituale tra i Portatori del quadro di «*Maria SS. Madre della Consolazione*», nello spirito e nell'esigenza di accrescere e diffondere i valori della tradizione e della fede che anima il servizio di Portatore durante la processione della Sacra Effigie.

I membri dell'associazione si impegnano nella formazione cristiana secondo un modello di vita di ispirazione Mariana.

Art. 4

Scopo, finalità, attività di interesse generale e attività diverse

L'associazione, privata di fedeli, apartitica e con durata illimitata nel tempo, non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ispirandosi alla figura di Maria Santissima.

L'associazione perseguire i seguenti scopi:

- valorizzare e diffondere la cultura e l'attività del portatore;

Sede legale: via Chiesa Modena n. 112 c/o Parrocchia S. Pio X – Santuario Maria SS. di Modena

Segreteria: via Sbarre Centrali n. 14 – 89133 Reggio Calabria

E-mail: portatoridellavararc@gmail.com – PEC: portatoridellavararc@pec.it

www.portatoridellavara.org

- impegnarsi ad evangelizzare i luoghi dove il portatore vive ed opera quotidianamente, portando la Parola di Dio, la devozione alla Vergine Madre della Consolazione, operando la carità verso i fratelli;
- effettuare il servizio di trasferimento della Sacra Effigie (e/o della sua copia) da e verso la Basilica dell'Eremo o altro luogo, con il coordinamento dell'Assistente Ecclesiastico e secondo le direttive e i suggerimenti dell'Arcivescovo Metropolitano *pro tempore*;
- offrire occasioni di confronto e di formazione sulla figura del portatore mediante attività culturali, mostre, incontri o quant'altro dovesse risultare necessario allo scopo;
- impegnarsi nel settore della carità attraverso iniziative periodiche o permanenti.

L'associazione si impegna ad esercitare, prevalentemente in favore di terzi, alcune delle attività di interesse generale elencate all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (o delle persone giuridiche aderenti agli enti associati).

Tra queste attività, rientrano:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione perseguirà le sue finalità e i suoi scopi sociali anche tramite l'attuazione delle seguenti diverse azioni, ove possibile, dando priorità alla massima efficacia ed efficienza nell'ottenimento dei risultati desiderati:

- realizzare e promuovere incontri ed attività che, in conformità con l'insegnamento della Chiesa in materia di pietà popolare, diffondano la devozione alla Vergine Madre della Consolazione e riflettano sulla figura del portatore;
- realizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film documentari, concerti e altro che risultasse necessario;
- reperire fondi per sostenere economicamente tutte le iniziative formative, culturali e caritative promosse dall'associazione;
- sostenere e finanziare attività culturali, formative ed educative, organizzando seminari e corsi;

- collaborare con persone, Enti pubblici e privati, istituti scolastici di ogni ordine e grado per la realizzazione degli scopi sociali;
- promuovere e sostenere iniziative a favore dei poveri e dei meno abbienti anche fuori dai confini nazionali;
- promuovere e sostenere progetti di solidarietà e sviluppo con le comunità missionarie presenti nel mondo, anche attraverso iniziative di carattere finanziario finalizzate alla solidarietà tra i popoli;
- sostenere, tramite volontari, la realizzazione di progetti e interventi in collaborazione con organizzazioni governative e non governative;
- svolgere attività diverse da quelle specificamente individuate purché direttamente connesse alle finalità istituzionali, poiché integrative delle stesse.

L'associazione può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è l'Assemblea dei soci.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Tutte le iniziative sono ispirate e vissute dai membri con lo spirito di carità cristiana e in comunione con la Chiesa.

Art. 5

Durata

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II DELLA VITA ASSOCIATIVA

Art. 6

Ammissione dei soci

L'associazione è aperta a tutti coloro che, avendo compiuto i diciotto anni, essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettino lo statuto, a condizione che non abbiano pendenze in procedimenti giudiziari penali e non siano in contrasto con la fede, la morale e la dottrina della Chiesa Cattolica e/o facciano parte di gruppi ad essa contrari.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, redatta e sottoscritta in carta semplice. Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio entro trenta giorni. L'ammissione è comunicata per iscritto all'interessato e annotata nel libro soci. In caso di rigetto della domanda, l'organo competente deve motivare la deliberazione. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intransmissibile e non rivalutabile.

Gli associati o aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal presente statuto.

Art. 7 Categorie di soci

I soci, ciascuno con pari diritti e doveri, possono essere classificati come fondatori, ordinari, giovani e onorari.

Sono **Soci Fondatori** coloro i quali hanno partecipato alle Assemblee di promozione e di costituzione dell'associazione.

Sono **Soci Ordinari** coloro che sono iscritti all'associazione da almeno tre anni.

Sono **Soci Giovani** i maggiorenni che, previa richiesta di adesione e accettazione da parte dell'associazione secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dal regolamento, sono iscritti da non più di tre anni.

Trascorsi tre anni dall'iscrizione, i soci giovani assumono automaticamente la qualifica di Soci Ordinari.

Sono **Soci Onorari** gli iscritti che, grazie ai meriti acquisiti all'interno dell'associazione e/o nel proprio campo di attività, contribuiscono ad accrescere il prestigio dell'associazione. Tale qualifica è loro conferita tramite delibera del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

Art. 8 Diritti dei soci

Gli associati hanno i seguenti diritti:

- a) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- b) partecipare alle attività associative;
- c) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- d) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- e) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- f) intervenire, discutere, presentare proposte e votare in assemblea;
- g) votare per l'approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti;
- h) votare per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- i) esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal presente statuto;
- j) frequentare i locali sociali, prendere parte alle attività ed alle iniziative promosse dall'associazione secondo le norme contenute nelle disposizioni dello statuto e del regolamento;
- k) vestire la divisa sociale – che è personale ed indisponibile – e fregiarsi del distintivo di appartenenza all'associazione;
- l) avere la tessera sociale;
- m) godere di tutti quei benefici, comunque concessi all'associazione, in conformità delle disposizioni che li regolano;
- n) presentare candidati a soci, secondo le norme del presente statuto e del regolamento;
- o) presentare per iscritto al Consiglio Direttivo reclami e proposte;
- p) delegare il voto ad un altro socio;
- q) avanzare proposte di modificazioni al presente statuto e al regolamento, con atto sottoscritto da almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Art. 9 Doveri dei soci

I soci hanno i seguenti doveri:

- a) osservare le norme del presente statuto e del regolamento e le deliberazioni degli organi sociali;
- b) partecipare a momenti di vita e di formazione spirituale;

- c) versare la quota sociale e qualsiasi altra somma dovuta all'associazione entro il 31 marzo di ogni anno e secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) non partecipare a manifestazioni o iniziative ufficiali utilizzando i simboli dell'associazione senza l'autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- e) per candidarsi o partecipare alle elezioni, il socio deve essere in regola con i pagamenti delle quote associative e deve essere residente o domiciliato nella città;
- f) condurre una vita cristiana conforme agli insegnamenti della Chiesa Cattolica.

Art. 10

Recesso, decadenza o esclusione dei soci

La qualifica di socio si perde per recesso, decadenza o esclusione.

L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.

Il recesso va comunicato a mezzo raccomandata A/R presso la sede dell'associazione oppure tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali e di tutte le altre somme a qualsiasi titolo dovute all'associazione per almeno un triennio. Decorso il triennio, il nominativo del socio rinunciario verrà comunicato al Collegio dei Probiviri per la ratifica e gli adempimenti all'uopo necessari.

Nel caso di gravi violazioni delle norme associative, dei principi fondativi e dei valori dell'associazione, nonché di comportamenti contrari alla fede, alla morale e alla dottrina della Chiesa Cattolica, l'associato può essere escluso mediante una deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato. Quest'ultimo ha il diritto di presentare un ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione. L'Assemblea, qualora non sia stata appositamente convocata, delibera in merito al ricorso nella sua successiva convocazione.

Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'associazione.

Art. 11

L'Assistente ecclesiastico

È la guida spirituale dell'associazione.

È nominato dall'Arcivescovo Metropolita *pro tempore*, sentito il Presidente dell'associazione, come previsto dall'art. 324, comma 2, del codice di diritto canonico.

Ha il dovere di organizzare momenti di formazione religiosa e, in prossimità della festa di "Maria SS. Madre della Consolazione", di curare momenti di spiritualità per i portatori.

In particolare, coordina e dirige il trasferimento della Sacra Effigie (e/o della sua copia) da e verso la Basilica dell'Eremo e/o verso altro luogo.

È incorporato all'associazione con la qualifica di socio.

Partecipa a tutti i momenti della vita associativa. Partecipa al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei soci con diritto di voto.

TITOLO III DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 12

Organi sociali

Sono organi sociali dell'associazione:

1. L'Assemblea dei soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. Il Collegio dei Probiviri;
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
6. Il Consiglio di Stanga;
7. Il Consiglio dei Giovani;
8. Il Collegio legale.

Art. 13

L'Assemblea dei soci: convocazione e funzionamento

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti nel libro dei soci.

La prima Assemblea ha validità di Assemblea costituente, che ratifica l'attuazione del presente statuto, dell'atto costitutivo stipulato tra i soci fondatori e conferisce a tutti i presenti la qualifica di socio fondatore.

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati.

L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano sia in sede ordinaria che straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

a) almeno un decimo degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;

b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi del presente statuto.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante avviso affisso nella sede dell'associazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. In aggiunta, la convocazione dell'Assemblea può avvenire tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata (PEC) o tramite consegna a mano, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione, che potrà essere altresì pubblicato sul sito dell'Associazione, contiene data e ora della riunione, il luogo e l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattrore dalla prima convocazione.

L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta tutti i soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di

tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

Art. 14

Partecipazione all'assemblea

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, fino a un massimo di due associati.

Art. 15

Assemblea ordinaria

L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

In particolare, l'Assemblea ordinaria:

- a) elegge e revoca il Presidente;
- b) elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- c) elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri previa definizione del loro numero;
- d) elegge e revoca i membri Collegio dei Revisori dei Conti previa definizione del loro numero;
- e) approva il bilancio consuntivo;
- f) approva il programma e il piano annuale delle attività associative, culturali e formative;
- g) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
- j) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'associazione;
- k) delibera l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Art. 16

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) su trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'associazione, nonché sulla devoluzione del relativo patrimonio.

Art. 17

Validità assembleare

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata in prima ed in seconda convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita se è presente almeno la maggioranza dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni

sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati ai sensi dell'art. 21 del Codice civile.

Art. 18

Audio/Video assemblee

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

È in ogni caso necessario che:

- comunque, debbono essere presenti nel medesimo luogo il Presidente ed il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura dell'associazione – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo. Eleggibilità, composizione, dimissioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui compete la conduzione ordinaria dell'associazione ed è nominato dall'Assemblea.

È composto da sette ad undici membri, il cui numero, se da variare, è da stabilire ad ogni assemblea elettiva.

Fanno altresì parte di diritto il Presidente, l'Assistente Ecclesiastico, il Direttore Culturale, i Capi Stanga e il coordinatore del Consiglio dei Giovani.

L'Assistente Ecclesiastico, il Direttore Culturale, i Capi Stanga ed il Consiglio dei Giovani non incidono sul numero di Consiglieri da eleggere che rimangono tutti di prerogativa dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri:

1. Il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza di qualsiasi natura, dimissioni o impedimento permanente fino alla elezione del nuovo Presidente;

2. Il Segretario, a cui competono le attribuzioni che vengono assegnate all'inizio del mandato (verbalizzazione, attuazione di pratiche burocratiche, ecc.) e riguardano la parte amministrativa dell'associazione;
3. Il Tesoriere, il quale:
 - cura la situazione finanziaria dell'associazione;
 - redige il bilancio consuntivo e la relazione;
 - rendiconta quando richiesto dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei soci;
 - tiene l'inventario di quanto appartiene al patrimonio dell'associazione;
 - esige le quote annuali dei soci e le registra;
 - tiene aggiornati i libri contabili ed il registro dello stato patrimoniale;
 - aiuta il Collegio dei Revisori dei Conti nel suo compito istituzionale;
 - rimborsa le spese sostenute dai soci per le attività svolte per conto dell'associazione;
4. Il Direttore Culturale.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono gratuitamente la loro attività, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il mandato elettorale assegnato dai soci va da una tornata elettorale alla successiva e, di norma, ha una durata quinquennale.

Il Consiglio Direttivo può essere sfiduciato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo presentasse le dimissioni scritte oppure risultasse assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, decade ed è sostituito dal primo dei non eletti, che resterà in carica per tutta la restante durata del mandato del Consiglio.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo. Ruolo e compiti

Il Consiglio Direttivo, essendo l'organo esecutivo dell'associazione, si riunisce in seduta ordinaria almeno quattro volte l'anno. È validamente costituito quando sono presenti due terzi dei membri aventi diritto di voto. Può essere convocato in seduta straordinaria a giudizio del Presidente o su richiesta scritta di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso.

Le dimissioni scritte dei due terzi del Consiglio fanno ritenere dimissionario tutto il Consiglio stesso.

I suoi compiti sono:

1. Eleggere tra i suoi membri, nella prima riunione del mandato, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Direttore Culturale;
2. Curare l'attuazione delle linee programmatiche promosse dall'Assemblea dei soci e di quelle approvate;
3. Predisporre annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
4. Predisporre il piano annuale e le modalità di attuazione delle iniziative;
5. Proporre modifiche allo statuto e al regolamento, da sottoporre all'Assemblea straordinaria per la sua approvazione;
6. Presiedere alle operazioni di tesseramento, di recesso e di esclusione dei propri aderenti;
7. Variare la quota sociale individuale.

Art. 21

Il Presidente

Il Presidente è eletto con votazione diretta dai soci e non può ricoprire l'incarico per più di due

mandati consecutivi.

Al Presidente spetta:

1. La firma sociale e la rappresentanza legale dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;
2. La convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
3. La competenza sull'inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta.

Art. 22

Il Collegio dei Proviviri

È costituito da cinque soci rieleggibili, per più mandati, di cui uno con funzioni di Presidente nominato tra gli stessi membri del Collegio. Durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

Ha il compito di istruire e decidere senza formalità di rito su tutte le questioni demandategli dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, col potere di revocare, modificare o confermare i provvedimenti impugnati. In tutti i casi sottoposti al suo giudizio il Collegio dei Proviviri deve ascoltare le ragioni del socio.

Art. 23

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Per il Collegio dei Revisori dei Conti si applica quanto previsto dall'art. 31 CTS.

È costituito da cinque soci, di cui tre titolari e due supplenti, nominati dall'Assemblea.

I membri del Collegio scelgono al loro interno chi debba assumere le funzioni di Presidente.

Durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

Ha il compito di formulare pareri sulla situazione finanziaria dell'associazione al Consiglio Direttivo e relaziona sul bilancio consuntivo all'Assemblea dei soci.

Art. 24

Il Direttore Culturale

Il Direttore Culturale è nominato dal Consiglio Direttivo tra i soci dell'associazione e il suo mandato ha una durata di cinque anni, suscettibile di ulteriori rinnovi.

Il Direttore Culturale si occupa:

- delle pubblicazioni;
- di mantenere relazioni con enti culturali;
- della pubblicità delle iniziative dell'associazione.

Art. 25

Il Coordinatore ed il Vicecoordinatore di stanga

Il Coordinatore di stanga è nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione dei portatori di ogni singola stanga, che lo eleggono a scrutinio segreto con maggioranza dei due terzi dei presenti votanti.

Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza dei due terzi di preferenze o allo scadere dei termini utili per la nomina non sia stata fatta alcuna proposta da parte dei portatori, il Consiglio Direttivo si riserva di nominare a sua discrezione, con deliberazione assunta con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, il portatore più idoneo all'espletamento dell'incarico.

La stessa procedura si applica anche per la nomina del Vicecoordinatore di stanga.

Il Coordinatore ed il Vicecoordinatore di stanga possono essere sfiduciati con mozione motivata e firmata da almeno due terzi dei componenti della stanga.

Successivamente, la mozione di sfiducia dovrà essere approvata da almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Coordinatore ed il Vicecoordinatore di stanga durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Art. 26

Il Consiglio di stanga

È composto dagli otto Coordinatori di stanga, dall'Assistente Ecclesiastico e da due membri del Consiglio Direttivo. Ha il compito di organizzare le processioni e la conduzione della Vara.

Art. 27

Il Consiglio dei Giovani

È composto da sei membri, indicati dall'Assistente Ecclesiastico, scelti tra i soci giovani, di età compresa tra i 18 e i 40 anni e fino a tre anni dall'iscrizione, la cui nomina è ratificata dal Consiglio Direttivo; essi decadono dalla carica di componenti del Consiglio per perdita della qualifica di socio giovane.

Il Presidente del Consiglio dei Giovani partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Sono previste le seguenti cariche:

1. Coordinatore;
2. Vicecoordinatore.

Il Consiglio dei Giovani ha il compito di raccogliere le esigenze e le problematiche dei giovani, di assumersene la responsabilità e di cercare soluzioni interne per affrontarle, proponendo al Consiglio Direttivo le relative iniziative. Inoltre, può presentare al Direttivo proposte e progetti che siano in linea con gli obiettivi dell'associazione.

Art. 28

Il Collegio Legale

Il Collegio Legale è l'organo di assistenza, consulenza e garanzia dell'associazione.

In particolare, esso è chiamato ad esprimersi sull'applicazione e sull'interpretazione delle norme statutarie e regolamentari, nonché a difendere, in via giudiziale e/o stragiudiziale, gli interessi dell'associazione – tutte le volte in cui ciò si rendesse necessario.

Si compone di tre membri, eletti dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi. Tali membri sono scelti tra i soci dell'associazione e devono possedere comprovata competenza ed esperienza nelle materie giuridiche.

I membri del Collegio Legale durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. La carica di componente del Collegio è incompatibile con altre cariche sociali.

I membri del Collegio Legale svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 29

Autonomia

L'associazione, nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni di servizi, agisce in proprio, con piena autonomia di gestione amministrativa ed organizzativa e con tutte le conseguenti responsabilità.

Art. 30

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese autorizzate e regolarmente documentate e che siano state compiute a scopi associativi.

TITOLO IV PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

Art. 31 Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 32 Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 33 Risorse economiche

L'associazione, con riguardo alle attività di interesse generale svolte, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Essa può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Art. 34 I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e sono alla stessa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede sociale e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 35 Bilancio

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 CTS e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 36 Bilancio sociale

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017 e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, in osservanza della disciplina

vigente.

In tali casi l'associazione dovrà ottemperare agli oneri di pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni e dei documenti previsti dall'art. 14 CTS.

Art. 37

Libri sociali

L'associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. Il libro degli associati;
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
4. Il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta secondo le seguenti modalità:

- L'associato o l'aderente interessato deve preparare una richiesta formale di accesso ai libri sociali, scritta in modo chiaro e conciso, con incluse le seguenti informazioni:
 - nome completo dell'associato o aderente;
 - motivazione per l'esame dei libri sociali;
 - specifica dei libri o documenti richiesti;
 - eventuali date preferenziali per l'accesso.
- Una volta compilata la richiesta formale, essa deve essere presentata al consiglio direttivo o di persona durante le riunioni dell'associazione o inviata per posta raccomandata o via PEC.
- Dopo aver ricevuto la richiesta, il Consiglio Direttivo la valuta e decide se accettarla o respingerla in conformità con le disposizioni dello statuto e le leggi applicabili. In caso di accettazione della richiesta, l'associazione fornisce le istruzioni necessarie per esaminare i libri sociali, comprese le modalità di prenotazione e gli orari di accesso.
- Una volta ricevute le istruzioni da parte dell'associazione, l'associato o l'aderente può procedere con l'esame dei libri sociali secondo le modalità indicate. Durante l'esame è importante rispettare le regole e le procedure stabilite dall'associazione per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni contenute nei documenti.
- Al termine dell'esame, l'associato o l'aderente deve restituire i documenti all'associazione secondo le modalità stabilite.

Art. 38

Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, CTS sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

TITOLO V

DEI VOLONTARI E DEI LAVORATORI

Art. 39

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o

autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione, nei limiti delle previsioni contenute nell'art. 17 CTS, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Art. 40

Personale retribuito

L'associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 33 CTS, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

TITOLO VI DELLE ASSICURAZIONI

Art. 41

Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

Art. 42

Assicurazione dell'associazione

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43

Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. La deliberazione viene presa con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

L'associazione si scioglie se lo scopo della stessa diviene impossibile in generale o quando ricorrano le cause di estinzione previste dal Codice civile.

In caso di scioglimento, da qualsiasi causa determinata, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio risultante dalla liquidazione non potrà essere diviso tra gli associati, ma sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

Art. 44

Modifica dello Statuto

La modifica del presente statuto può essere deliberata esclusivamente dall'Assemblea su proposta di almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto.

La modifica dello statuto entrerà in vigore dopo la ratifica dell'Arcivescovo Metropolitano *pro*

tempore dell'Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova.

Art. 45

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le vigenti disposizioni legislative in materia.



Il Cancelliere

Sac. Francesco Velonà